



A.I.M.M.F.

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente all' « Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille »

LA GIURISDIZIONE MINORILE E IL RISCHIO DI INDEBITE INGERENZE

CON RIFERIMENTO alle notizie riguardanti procedimenti giudiziari proposti di recente dinanzi ad alcuni Tribunali per i minorenni e alle intromissioni che in maniera sempre più frequente si stanno verificando sull'attività giudiziaria;

RIBADIAMO che tutte le decisioni giudiziali sono assunte dalla magistratura nell'esercizio autonomo delle proprie funzioni e trovano nella motivazione dei provvedimenti la loro compiuta ragione e nel processo i necessari mezzi di impugnazione;

RICORDIAMO che la giurisdizione minorile ha il compito di intervenire su vicende familiari complesse e delicate e che questo impone a chi esercita la funzione giudiziaria doveri di riservatezza in misura ancor più marcata degli obblighi che in via generale impegnano ogni giudice quando viene in questione il rispetto rigoroso del segreto sulle decisioni collegiali;

OSSERVIAMO che, soprattutto negli ultimi mesi, a partire dalla vicenda che ha riguardato il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, il rispetto di questi principi viene sempre più spesso messo alla prova da ingerenze, anche di soggetti istituzionali estranei alla giurisdizione, che di fatto intendono sindacare il merito delle decisioni giudiziali;

RITENIAMO che, in un quadro del genere, non sia motivata la scelta del Ministro Nordio che, nel rispondere nella seduta parlamentare di giovedì 18 giugno all'interrogazione a risposta orale n. 3-02618, ha del tutto omesso di riferire sugli elementi significativi della vicenda giudiziale in questione che il Tribunale interessato aveva fornito almeno dieci giorni prima con una specifica relazione, predisposta su richiesta del Ministro stesso. Si tratta di elementi direttamente rispondenti alle questioni che gli interroganti avevano posto e che hanno ribadito nella replica (il rispetto delle regole processuali, la modalità di esecuzione del provvedimento e altre questioni riguardanti le ragioni delle decisioni);

RITENIAMO ancora meno comprensibile la conclusione della risposta in cui il Ministro ha affermato di aver disposto, come già *“accaduto per la casa nel bosco (...) un approfondimento urgente tramite l'Ispettorato richiedendo la trasmissione di copia integrale di tutti gli atti non ancora pervenuti”*. Infatti l'incarico all'Ispettorato, di cui ad oggi non si ha riscontro, se esclusivamente finalizzato all'acquisizione degli atti sarebbe superfluo dal momento che al Ministro, con la relazione inviata dal Tribunale, sono già stati trasmessi tutti i tre provvedimenti adottati, la sentenza del Tribunale ordinario come i due decreti del Tribunale minorile. Se invece l'intenzione fosse quella di avviare un'altra attività ispettiva che *“monitori”* l'andamento del procedimento giudiziale, appunto come nel precedente citato, dobbiamo solo ribadire la nostra critica ad ogni iniziativa ispettiva che abbia a motivo

la contrarietà ad una decisione giudiziale e che sia volta in sostanza a verificare l'andamento di uno specifico procedimento;

RITENIAMO inoltre che anche i continui interventi su vicende specifiche da parte dell'Autorità Nazionale Garante dell'Infanzia si iscrivano in questo clima di crescente ingerenza sull'attività giudiziale, dal momento che l'Autorità, con una prassi che non ha precedenti dalla sua costituzione, interviene abitualmente su singoli procedimenti, ascolta l'una o l'altra parte sostenendone le ragioni, arriva a sollecitare specifiche attività istruttorie e persino alcune decisioni. Ne esce in questo modo compromessa prima di tutto la funzione di Garanzia per cui l'Autorità è stata istituita e la prospettiva di terzietà che la legge ha voluto preservare, come attesta chiaramente la disposizione dell'art. 3 della legge 12 luglio 2011 n.112 che, con riferimento ai rapporti con l'autorità giudiziaria, riconduce il compito della Garante esclusivamente a quello di segnalare eventuali situazioni specifiche che non fossero già conosciute, di certo non quello di effettuare interventi autonomi in pendenza dei procedimenti giudiziali.

RIBADIAMO per tutte le ragioni evidenziate che solo il rispetto rigoroso dei rispettivi ruoli ed ambiti istituzionali può assicurare lo svolgimento delle delicate funzioni giudiziali minorili nelle necessarie condizioni di serenità.

Roma, 20 giugno 2026

Il Segretario Nazionale
Anna Maria Casaburi

Il Presidente
Claudio Cottatellucci